



Registro Generale N. 157/2023 del 12/06/2023

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**

**OGGETTO: LAVORI DI "MIGLIORAMENTO INTERSEZIONE STRADALE E
MANUTENZIONE STRADE 2022 - CUP: J31B20000050004 - CIG:
9401693A7E - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA
EMILIANA ASFALTI SRL**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 88 del 08/09/2022 si approvava il progetto definitivo-esecutivo ad oggetto "MIGLIORAMENTO INTERSEZIONE STRADALE E MANUTENZIONE STRADE 2022 - CUP: J31B20000050004" per la spesa complessiva (quadro economico totale) di **Euro 800.000,00** (Iva compresa), redatto dall'Ing. Fabio Ferrini con sede a Modena, Via Ciro Menotti n. 43 - C.F: FRRFBA69C08F257T;
- con Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 193 del 21/09/2022 si disponeva di assegnare l'appalto dei lavori in oggetto, in base al criterio del minor prezzo, per un importo complessivo a base di gara di **Euro 598.207,80** di cui **Euro 574.109,58** per opere soggette a ribasso ed **Euro 24.098,22** per oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso, oltre Iva, mediante procedura negoziata di cui a dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal "Decreto Semplificazione", DL 76/2020 e smi;
- il Contratto d'appalto dei lavori in oggetto veniva sottoscritto tra il Comune e l'impresa aggiudicataria ALEXIA COSTRUZIONI SRL (C.F. e P.Iva n. 02605880208), con sede in Via PARMENSE n. 54, c.a.p. 46034 BORGO VIRGILIO Prov. (MN), con atto Repertorio n° 2 del 21/02/2023, Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Carpi (MO), Serie 1T n. 4255 del 23/02/2023, per l'importo di Euro 532.931,54 di cui Euro 508.833,32 per lavori ed Euro 24.098,22 per oneri della sicurezza non ribassabili, oltre Iva (22%) per Euro 117.244,94 in totale Euro 650.176,48;

Vista la domanda acquisita al Prot. n. 7292 del 11/05/2022 con la quale l'impresa ALEXIA COSTRUZIONI SRL (C.F. e P.Iva n. 02605880208), in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, avanzava richiesta di autorizzazione al subappalto all'impresa **EMILIANA ASFALTI SRL** con sede in San Felice sul Panaro (MO) Via Grande, 770 C.F.-P. IVA n. 01044110367, per l'esecuzione dei lavori di "FRESATURE, POSA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI", appartenenti alla Cat. OG3, per un importo presunto pari a Euro 100.000,00 di cui Euro 4.500,00 per oneri della sicurezza;

Vista:

- la richiesta di integrazioni alla domanda di subappalto di cui rif. prot. n. 7676 del 16/05/2023 con sospensione dei termini di cui all'art. 105 c. 18 del D. Lgs 50/2016 e smi;
- la documentazione integrativa inviata dall'appaltatore in data 25/05/2022, acquisita agli atti al Prot. 8209/2023 e integrazione volontaria acquisita agli atti con Prot. 8871/2023 del 06/06/2023;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Visto:

- il D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e in particolare l'art. 67;
- l'art. 21 della L. 13/9/1982 n. 646 e s.m.i.;
- l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che l'Art. 12 ad oggetto "Subappalti" del Contratto d'appalto Repertorio n° 2 del 21/02/2023 indica che <<L'impresa appaltatrice può subappaltare le opere indicate all'atto dell'offerta, nel rispetto delle disposizioni della lettera invito-disciplinare di gara e della normativa vigente, previa autorizzazione del Comune, con l'obbligo di osservare le disposizioni vigenti in materia. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo le specifiche modalità indicate all'art. 12 del Capitolato Speciale d'appalto. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti in materia antimafia e in materia penale.>>;

Dato atto che è possibile concedere l'autorizzazione al subappalto richiesto, in quanto è stato ottemperato a quanto previsto dalla sopra richiamata vigente normativa in materia e cioè:

- all'atto dell'offerta l'impresa aggiudicataria ha indicato nelle forme di legge, le opere da subappaltare o concedere in cottimo, fra le quali rientrano quelle di cui sopra;
- l'impresa appaltatrice ha trasmesso la prova delle denuncia di apertura del cantiere per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici per l'assicurazione dei lavoratori;
- l'appaltatore, unitamente alla domanda di subappalto, ha prodotto la seguente documentazione, agli atti: schema di contratto di subappalto, condizionato (al rilascio della presente autorizzazione); ha provveduto alla trasmissione della dichiarazione di iscrizione alla competente Camera di Commercio, di insussistenza di forme di collegamento o controllo, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa affidataria del subappalto e dell'autodichiarazione di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- per i lavori in oggetto l'impresa affidataria del subappalto ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese e di possedere i mezzi e le attrezzature conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre disposizioni legislative in materia e il personale per poter eseguire le lavorazioni;

Considerato che sono in corso, nei confronti dell'impresa **EMILIANA ASFALTI SRL** - C.F.-P. IVA n. 01044110367, i controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INAIL_34720213 del 16/02/2023, valido fino al 16/06/2023, relativo all'impresa **EMILIANA ASFALTI SRL** - C.F.-P. IVA n. 01044110367;

Dato atto che sono presenti le condizioni e i presupposti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero che l'impresa **EMILIANA ASFALTI SRL** - C.F.-P. IVA n. 01044110367 si configura come piccola impresa, come inoltre dichiarato in documentazione di cui al prot. 8209/2023;

Preso atto dell'art. 15 del contratto di subappalto con il quale l'appaltatore e il subappaltatore convenivano che "Il pagamento diretto da parte della stazione appaltante con liquidazione mediante bonifico bancario, previa emissione da parte della subappaltatrice dei regolari documenti contabili e fiscali." Così come specificato e integrato alla comunicazione rif. Prot. 8209/2023 da cui si evince la richiesta "che il subappalto relativo alla ditta **EMILIANA ASFALTI SRL** con sede in San Felice sul Panaro (MO) Via Grande, 770 codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Modena n. 01044110367 venga pagato direttamente dalla Stazione Appaltante in quanto rientrante nella definizione "piccola impresa";



Dato atto che il Comune di Soliera provvederà al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi dell'art. 105 c.13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e come disciplinato all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Preso atto che l'attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2023 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 30/03/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 - assegnazione risorse;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76 e relativa Legge di conversione n. 120/2020, come modificato dalle recenti disposizioni introdotte dall'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 e relativa Legge di conversione n. 108/2021;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Vista la Legge n. 136/2010;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Considerato che il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra premesso, visto e considerato,

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

di autorizzare, l'impresa ALEXIA COSTRUZIONI SRL (C.F. e P.Iva n. 02605880208), con sede in Via PARMENSE n. 54, c.a.p. 46034 BORGO VIRGILIO Prov. (MN), in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, **a subappaltare** all'impresa EMILIANA ASFALTI SRL con sede in San Felice sul Panaro (MO) Via Grande, 770 C.F.-P. IVA n. 01044110367, l'esecuzione dei lavori di "FRESATURE, POSA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI", appartenenti alla Cat. OG3, per un importo presunto pari a Euro 100.000,00 di cui Euro 4.500,00 per oneri della sicurezza, alle condizioni indicate nel contratto di subappalto, agli atti del Comune con Prot. n. 7292 del 11/05/2023 e successiva integrazione Prot. 8209/2023 e Prot. 8871/2023;

di dare atto che il Comune di Soliera provvederà al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi dell'art. 105 c.13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e come disciplinato all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, pertanto l'Appaltatore dovrà specificare alla Stazione Appaltante, con formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore, la parte delle prestazioni eseguite di volta in volta in subappalto, unitamente al relativo importo, al fine della liquidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui all'art. 105, comma 22 del Codice dei contratti



pubblici;

di trasmettere la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in esecuzione, per i successivi adempimenti di competenza;

di precisare che:

- dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice, nonché i dati relativi alla sua iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, delle norme che regolano il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere lo specifico piano redatto dall'impresa subappaltatrice compatibile e coerente con il piano da lui presentato (P.O.S.). Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
- l'appaltatore dovrà praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento;
- l'esecuzione dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- il pagamento degli stati d'avanzamento e dello stato finale è subordinato all'acquisizione del DURC regolare dell'appaltatore e del subappaltatore, emesso dagli Enti preposti;
- ai sensi della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, previsti dall'art. 3 della legge suddetta. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ed ii;
- il subappaltatore, prima di dare corso ai lavori, dovrà redigere il "*Piano Operativo della Sicurezza*" e consegnarlo al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la necessaria approvazione;

di dare atto che sono in corso, nei confronti dell'impresa **EMILIANA ASFALTI SRL C.F.-P. IVA n. 01044110367**, i controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, pertanto il pagamento delle lavorazioni oggetto di subappalto è subordinato all'esito regolare delle suddette verifiche;

di dare atto che Responsabile del procedimento di cui al presente atto, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

di dare atto che:

- il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente, **CUP: J31B20000050004**;
- il CIG attribuito dall'ANAC all'appalto in oggetto è il seguente, **CIG 9401693A7E**;

di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa né oneri ulteriori a carico dell'Ente;

di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;



di informare l'appaltatore e il subappaltatore sulle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'appaltatore, inseriti nel "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014, in conformità a quanto disposto dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, mediante indicazione dell'indirizzo url del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" - "Disposizioni Generali" - "Atti Generali";

di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, nel rispetto dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 33/2013, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE